

## COSTITUZIONE

Testo come approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta straordinaria, in osservanza delle recenti modifiche apportate dalla legge di riforma sulle associazioni riconosciute nello Stato del Victoria.

### Elenco degli articoli

#### Titolo I – Disposizioni preliminari

1. DENOMINAZIONE
2. FINALITÀ
3. ESERCIZIO FINANZIARIO
4. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

#### Titolo II – Funzioni della Camera

5. FUNZIONI DELLA CAMERA
6. ORGANIZZAZIONE NO PROFIT

#### Titolo III – Soci, controversie e ricorsi

##### Sezione I - Soci

7. NUMERO MINIMO DI SOCI
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
9. DOMANDA DI AMMISSIONE
10. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
11. NUOVI SOCI
12. ISCRIZIONE ASSOCIATIVA E QUOTA ANNUALE DI ADESIONE
13. DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI SOCI
14. CATEGORIE DI SOCI
15. DIRITTI NON TRASFERIBILI
16. CESSAZIONE DELLO STATUS DI SOCIO
17. RINUNCIA ALLO STATUS DI SOCIO
18. REGISTRO DEI SOCI

##### Sezione II – Provvedimenti disciplinari

19. PRESUPPOSTI PER PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
20. COLLEGIO DEI PROBIVIRI
21. AVVERTIMENTI AI SOCI

- 22. **DECISIONI DEL COLLEGIO**
- 23. **DIRITTI DI APPELLO**
- 24. **UDIENZA DI APPELLO - PROCEDURA**

Sezione III – Procedura dei ricorsi

- 25. **ISTANZA**
- 26. **CONCILIAZIONE TRA LE PARTI**
- 27. **MEDIATORE ESTERNO**
- 28. **PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**
- 29. **FALLIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE**

Titolo IV – Assemblea generale dei soci

- 30. **ASSEMBLEA GENERALE IN SEDUTA ORDINARIA**
- 31. **ASSEMBLEA GENERALE IN SEDUTA STRAORDINARIA**
- 32. **RICHIESTA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DA PARTE DEI SOCI**
- 33. **AVVISI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE**
- 34. **DELEGHE**
- 35. **PARTECIPAZIONE TRAMITE UTILIZZO DI STRUMENTI TECNOLOGICI**
- 36. **QUORUM PER ASSEMBLEA GENERALE**
- 37. **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE A NUOVA DATA**
- 38. **VOTAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE**
- 39. **DELIBERE STRAORDINARIE**
- 40. **APPROVAZIONE DELIBERE**
- 41. **VERBALE ASSEMBLEA GENERALE**

Titolo V – Consiglio direttivo

Sezione I – Poteri

- 42. **FUNZIONI E POTERI**
- 43. **DELEGA**

Sezione II – Composizione e obblighi dei membri

- 44. **COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO**
- 45. **RESPONSABILITÀ E FUNZIONI**
- 46. **PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**
- 47. **SEGRETARIO GENERALE**
- 48. **TESORIERE**

Sezione III – Elezione e durata della carica

- 49. **CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ AL CONSIGLIO**
- 50. **POSTI VACANTI**

- 51. CANDIDATURE
- 52. ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI (DIVERSE DAL SEGRETARIO GENERALE)
- 53. ELEZIONE DI MEMBRO ORDINARIO
- 54. VOTAZIONI
- 55. MANDATO
- 56. PERDITA STATUS DI MEMBRO DEL CONSIGLIO
- 57. SOSTITUZIONE TEMPORANEA

Sezione IV – Riunioni del Consiglio

- 58. RIUNIONI DEL CONSIGLIO
- 59. AVVISI DI CONVOCAZIONE
- 60. RIUNIONI URGENTI
- 61. PROCEDURA E ORDINE DEL GIORNO
- 62. PARTECIPAZIONE TRAMITE UTILIZZO DI STRUMENTI TECNOLOGICI
- 63. QUORUM
- 64. VOTAZIONI
- 65. CONFLITTO D’INTERESSI
- 66. VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
- 67. PERIODO DI ASPETTATIVA

Titolo VI – Gestione economico-finanziaria

- 68. FONTI DI FINANZIAMENTO
- 69. GESTIONE DEI FONDI
- 70. LIBRI CONTABILI
- 71. BILANCIO D’ESERCIZIO
- 72. RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI PER PRESTAZIONI RESE

Titolo VII – Disposizioni di chiusura

- 73. RESOCONTO AL GOVERNO ITALIANO
- 74. PROPRIETÀ DELLA CAMERA
- 75. TIMBRO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE
- 76. SEDE
- 77. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
- 78. CUSTODIA E VERIFICA DEI LIBRI CONTABILI E DEI BILANCI
- 79. LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO
- 80. MODIFICA DELLO STATUTO

=====

## **Titolo I – Disposizioni preliminari**

### **1. Denominazione**

Il nome dell'associazione è **“The Italian Chamber of Commerce and Industry in Australia – Melbourne Incorporated”**, d'ora in poi qui riferita come **“La Camera”**.

#### **Nota**

Ai sensi dell'art. 23 della legge di riforma dello Stato del Victoria, il nome dell'associazione e il suo numero di registrazione devono apparire in tutti i suoi documenti ufficiali.

### **2. Finalità**

- (1) L'associazione denominata “Camera di Commercio e Industria Italiana in Australia – Melbourne Inc.”, in inglese “The Italian Chamber of Commerce and Industry in Australia – Melbourne Inc.” è stata fondata ai sensi dei d.lt. 13 ottobre 1918, n. 1573, 20 febbraio 1919, n. 273 e della l. 1 luglio 1970, n. 518, emanati dal Governo Italiano in riferimento all'organizzazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero.
- (2) Scopi della Camera sono:
  - (a) lo sviluppo, con ogni mezzo possibile, di relazioni economiche e commerciali tra Italia ed Australia;
  - (b) la tutela e il sostegno a soggetti interessati allo scambio di beni e servizi tra Italia ed Australia;
  - (c) lo sviluppo di attività finalizzate alla promozione di scambi commerciali bilaterali che siano estranee a qualunque considerazione di natura politica;
  - (d) la veicolazione di notizie e informazioni commerciali considerate utili, attraverso pubblicazioni periodiche o altri mezzi;
  - (e) l'implementazione degli obiettivi della Camera attraverso la cooperazione con i governi interessati, ovvero:
    - (i) il Governo Italiano, compreso l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
    - (ii) le Autorità Governative Australiane (federali, statali, municipali);
  - (f) lo sviluppo, la promozione e il consolidamento delle attività commerciali delle imprese italiane e di quelle possedute o partecipate dai soci della Camera, purché tali attività siano sempre conformi agli obiettivi della Camera;
  - (g) di agire come ente autonomo e indipendente nel territorio del Commonwealth of Australia, con la possibilità di cooperare con ogni altra Camera di Commercio, nel caso in cui il Consiglio consideri che tale cooperazione sia funzionale agli scopi della Camera;
  - (h) l'affiliazione con (e l'elezione di candidati in) altri enti che:
    - (i) abbiano obiettivi e interessi comuni;
    - (ii) promuovano le arti o la cultura italiana in correlazione con gli obiettivi della Camera;
  - (i) l'attività e i servizi di consulenza e di promozione commerciale, inclusa l'organizzazione di corsi di formazione professionale, se coerenti con gli obiettivi della Camera;

- (j) fatto salvo quanto stabilito dalla legge dello Stato del Victoria, la Camera ha il potere di intraprendere qualunque altra iniziativa che sia o possa essere di supporto o prodromica al raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati.

### 3. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Camera è costituito da ogni periodo di 12 mesi che termina in data 31 dicembre.

### 4. Definizioni e interpretazioni

Nel presente Statuto:

**maggioranza assoluta**, nel Consiglio, significa la maggioranza dei membri del Consiglio attualmente in carica e aventi diritto di voto (da distinguersi rispetto alla maggioranza dei soci presenti ad una riunione);

**Presidente**, di un'assemblea generale o una riunione del Consiglio direttivo, indica la persona che presiede tale assemblea/riunione ai sensi dell'art. 46 del presente Statuto;

**Consiglio** indica l'organo che gestisce gli affari della Camera;

**Riunione del Consiglio** significa una riunione del Consiglio convocato e tenuto ai sensi del presente Statuto;

**membro del Consiglio** significa un membro del Consiglio eletto o nominato ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo V - Sezione III del presente Statuto;

**udienza disciplinare d'appello** indica la riunione dei soci della Camera convocata ex art. 23 comma (3) del presente Statuto;

**udienza disciplinare** indica la riunione del Consiglio convocata ai fini dell'art. 22 del presente Statuto;

**Collegio dei probiviri** indica l'organo previsto dall'art. 20 del presente Statuto;

**esercizio finanziario** indica il periodo di 12 mesi specificato dall'art. 3 del presente Statuto;

**Assemblea generale** indica l'assemblea plenaria dei soci della Camera, convocata ai sensi del Titolo IV del presente Statuto; tale espressione include l'assemblea generale in seduta ordinaria, l'assemblea generale in seduta straordinaria e l'udienza disciplinare d'appello;

**Socio** significa socio della Camera;

**Socio avente diritto di voto** indica il socio che, ai sensi dell'art. 13 comma (2) del presente Statuto, abbia diritto di voto in occasione dell'assemblea generale;

**cariche** indica il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere della Camera;

**Presidente** indica il presidente della Camera ai sensi dell'art. 52 del presente Statuto;

**Segretario Generale** indica il Segretario e Direttore Generale della Camera nominato ex art. 47 del presente Statuto;

**delibera a maggioranza qualificata** indica la delibera che richiede il voto favorevole, personale o delegato, di  $\frac{3}{4}$  dei soci votanti ad un'assemblea generale;

**la legge** indica la Legge di riforma sulle associazioni riconosciute nello Stato del Victoria, emanata nel 2012; tale espressione include tutti i regolamenti adottati ai sensi della predetta Legge;

**il registro** indica il registro delle associazioni riconosciute;

**Tesoriere** indica il Tesoriere della Camera;

**Vicepresidente** indica il Vicepresidente della Camera eletto ex art. 52 del presente Statuto;

## **Titolo II – Funzioni della Camera**

### **5. Funzioni della Camera**

- (1) In conformità alla legge, la Camera ha il potere di intraprendere qualunque iniziativa incidentale, di supporto o prodromica al raggiungimento di uno dei suoi scopi.
- (2) Senza limitare quanto contenuto nel comma (1), la Camera può:
  - (a) Fornire servizi di consulenza e promozione commerciale, compresi servizi a pagamento, che siano coerenti con gli obiettivi della Camera;
  - (b) Acquistare, possedere o disporre di beni mobili e immobili;
  - (c) Vendere, affittare o locare, ipotecare, concedere diritti, disporre o convertire in denaro una parte o la totalità delle proprie proprietà;
  - (d) Aprire e gestire conti correnti presso istituti di credito;
  - (e) Investire le proprie liquidità in titoli appartenenti a fondi fiduciari, secondo le normative di legge;
  - (f) Raccogliere e prendere in prestito denaro, a qualsiasi condizione e in qualunque modo lo ritenga opportuno;
  - (g) Costituire, a sostegno dei propri scopi, qualsiasi fondo, autorità organizzazione, azienda, società, associazione o fondo fiduciario;
  - (h) Garantire la restituzione del denaro raccolto, preso a prestito, o il pagamento dei debiti o di altra passività;
  - (i) Nominare dei rappresentanti per concludere affari per suo conto;
  - (j) Siglare qualunque accordo con autorità federali, statali, municipali o di altro tipo, o in ogni altro modo che possa condurre al raggiungimento di uno o più dei suoi scopi; ottenere, dalle stesse autorità governative e non, diritti, privilegi o concessioni che la Camera ritenga opportuno avere; attuare, esercitare e rispettare ogni sopramenzionato accordo, diritto, privilegio e concessione;
  - (k) Stipulare ogni altro contratto che ritenga necessario o vantaggioso;
  - (l) Esercitare tali poteri conferiti dalla legge, non altrimenti modificati ed esclusi dalle sopracitate funzioni.
- (3) La Camera può esercitare le proprie funzioni e disporre delle proprie entrate e del proprio patrimonio (inclusi eventuali utili) solo per perseguire i propri scopi.

### **6. Organizzazione no profit**

- (1) La Camera non deve distribuire, direttamente o indirettamente, alcun utile, reddito o bene patrimoniale ai soci.

- (2) La portata del comma (1) non limita la Camera dal pagare ad un socio -
- (a) il rimborso di spese da lui debitamente sostenute, o
  - (b) I beni o servizi da lui forniti -

se questo viene fatto in buona fede e a condizioni che non siano più favorevoli rispetto a quelle che verrebbero riconosciute ad un soggetto estraneo alla Camera.

**Nota**

L'art. 33 della legge stabilisce che un'associazione riconosciuta non può procurare vantaggi economici ai propri soci. L'art. 4 della stessa legge stabilisce, più dettagliatamente, le circostanze per cui un'associazione riconosciuta non è considerata un organismo che genera profitto in favore dei propri soci.

## **Titolo III – Soci, azioni disciplinari e ricorsi**

### **Sezione I - Soci**

#### **7. Numero minimo di soci**

La Camera deve necessariamente avere almeno cinque (5) soci.

#### **8. Condizioni di eleggibilità**

Una candidatura presentata regolarmente al Consiglio costituisce sempre - per qualsiasi soggetto italiano, australiano o d'altro paese, sia esso persona fisica, società, ente governativo o para-governativo o associazione che sostenga gli scopi della Camera – condizione d'idoneità a divenire socio, a condizione il soggetto richiedente possieda, a parere del Consiglio stesso, i requisiti di onorabilità e buona reputazione.

#### **9. Domanda di ammissione**

- (1) Per diventare socio della Camera, il soggetto richiedente deve inoltrare al Segretario Generale una domanda scritta, nella forma approvata dal Consiglio, in cui dichiarare:
- (a) la volontà di diventare socio della Camera;
  - (b) la condivisione degli scopi della Camera;
  - (c) l'accettazione del presente Statuto.
- (2) La domanda:
- (a) deve essere firmata dal richiedente;
  - (b) può contenere, in allegato, il pagamento della quota di adesione.

**Nota**

La quota d'adesione è la quota (se esistente) determinata dall'associazione ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 3 del presente Statuto.

#### **10. Valutazione della domanda**

- (1) Una volta ricevuta la domanda d'adesione, il Segretario Generale è tenuto a sottoporla appena possibile al Consiglio, il quale a sua volta deve deliberare se accettarla o meno.
- (2) Il Consiglio, una volta deciso, deve notificare per iscritto al soggetto richiedente l'esito della delibera.

- (3) Nel caso in cui il Consiglio rigetti la domanda, deve restituire al soggetto richiedente la quota di adesione a questa allegata.
- (4) Non sussiste alcun obbligo di motivazione per le delibere di rigetto.

## **11. Nuovi soci**

- (1) Se il Consiglio accoglie la domanda d'adesione:
  - (a) la relativa delibera deve essere inserita nel verbale della riunione;
  - (b) il Segretario Generale, non appena possibile, deve inserire nel libro dei soci il nominativo e l'indirizzo del nuovo socio, oltre alla data a partire della quale l'adesione ha efficacia.
- (2) Il soggetto richiedente diventa socio della Camera e, ai sensi dell'art. 13 comma (2) del presente Statuto, è titolato ad esercitare i relativi diritti a partire della data, qualunque sia quella posteriore, in cui:
  - (a) il Consiglio approva la domanda di adesione; o
  - (b) il soggetto paga la quota di adesione e metà della quota associativa annuale per l'anno corrente, che termina in data 31 dicembre.

## **12. Iscrizione associativa e quota annuale di adesione**

- (1) Il Consiglio deve determinare:
  - (a) la quota d'adesione (se esistente); e
  - (b) l'ammontare della quota associativa annuale (se esistente) per l'esercizio finanziario successivo.
- (2) Il Consiglio può deliberare che alcune categorie di soci indicate dal presente Statuto paghino una quota associativa inferiore rispetto a quella ordinaria.
- (3) Il Consiglio può determinare che ogni nuovo socio, aderente all'associazione dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, debba, per l'esercizio finanziario corrente, pagare una quota pari a:
  - (a) l'intera quota associativa annuale; o
  - (b) una quota associativa per un ammontare proporzionale alla parte rimanente dell'esercizio finanziario corrente; o
  - (c) un importo fisso determinato di volta in volta dal Consiglio.
- (4) Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini dovuti comporta la sospensione dell'esercizio dei diritti del socio (incluso il diritto di voto) fino a quando tale onere non sia assolto, fatto salvo che la quota annuale sia saldata entro 2 giorni lavorativi prima dell'assemblea generale.
- (5) Le quote associative per l'esercizio successivo devono essere pagate entro il 15 marzo.

## **13. Diritti e responsabilità dei soci**

- (1) Il socio della Camera avente diritto di voto ha inoltre diritto di:
  - (a) ricevere, nei modi e tempi previsti dal presente Statuto, gli avvisi di convocazione delle assemblee generali e le notifiche delle delibere straordinarie che vengono proposte;
  - (b) richiedere l'inserimento di determinati punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria; e



- (c) partecipare e prendere la parola durante l'assemblea generale; e
  - (d) votare all'assemblea generale;
  - (e) poter consultare, ai sensi dell'art. 75 del presente Statuto, i verbali delle assemblee generali o altri documenti della Camera; e
  - (f) consultare il registro dei soci.
- (2) Il socio ha diritto di voto se:
- (a) appartiene ad una qualunque categoria di soci che non sia quella di socio onorario; e
  - (b) sono passati almeno 2 giorni da quando ha acquisito la qualità di socio; e
  - (c) i suoi diritti di socio non sono stati sospesi per alcuna ragione.
- (3) La responsabilità del socio al contributo del pagamento dei debiti e delle passività della Camera, così come dei costi, oneri o spese di liquidazione della stessa è limitata all'ammontare, se esistente, pari a quello non pagato dal socio per l'adesione alla Camera, così come previsto dall'art. 12 del presente Statuto.

#### **14. Categorie di soci**

- (1) Devono essere previste le seguenti categorie di soci:
- (a) Aziendale;
  - (b) Individuale;
  - (c) Sostenitore;
  - (d) Onorario; e
  - (e) A vita.
- (2) Il Consiglio può suddividere queste categorie di membri nel modo che segue:
- (a) soci stranieri (residenti al di fuori del territorio australiano); e
  - (b) soci interstatali (residenti in uno Stato o territorio australiano altro rispetto al Victoria); e
  - (c) soci del Victoria (residenti nello Stato del Victoria).
- (3) Soci aziendali
- (a) Ogni soggetto richiedente che sia una società o ente, nominato e debitamente accettato quale socio, è riconosciuto come socio aziendale.
  - (b) Ciascun socio aziendale deve [mediante avviso scritto consegnato al Segretario Generale non meno di sette (7) giorni prima della data dell'assemblea generale] nominare un rappresentante unico, obbligatoriamente dipendente dell'azienda, che può sostituire di volta in volta mediante comunicazione al Segretario Generale, senza incorrere nell'onere di sostenere costi aggiuntivi. Tale rappresentante è l'unico soggetto abilitato ad esercitare i diritti di voto del socio aziendale in occasione delle assemblee generali della Camera, a condizione che costui non eserciti il diritto di voto per più di quattro (4) soci, incluso se stesso e inclusi i soci che lo abbiano nominato loro rappresentante o delegato.
- (4) Soci individuali
- (a) Il socio individuale è una persona che ha raggiunto la maggiore età e che soddisfa, ai sensi del presente Statuto, i requisiti necessari ai fini dell'adesione.
- (5) Soci sostenitori

- (a) Una persona può essere qualificata dal Consiglio come socio sostenitore sulla base di speciali supporti finanziari, o d'altro genere, accordati alla Camera e godrà di tutti i diritti e benefici derivanti dall'adesione alla Camera.

(6) Soci onorari

- (a) Il Consiglio può nominare dei soci onorari ai sensi del presente comma.
- (b) La proposta di nomina di un socio onorario deve essere fatta per iscritto da un socio e deve essere controfirmata da due (2) membri del Consiglio.
- (c) La proposta dovrà essere presa in considerazione dal Consiglio in occasione di una riunione e sarà accettata se avrà il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri presenti e votanti alla riunione.
- (d) Ogni socio onorario gode di tutti i diritti che il presente Statuto accorda a tale categoria di soci, e può esercitarli fino al giorno in cui si tiene l'ultima riunione del Consiglio precedente all'Assemblea Generale successiva; il nuovo Consiglio nominato in occasione di tale assemblea prenderà in considerazione la nomina di ogni socio onorario e ne stabilirà la durata.
- (e) I soci onorari non hanno diritto di voto, non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio, non possono nominare rappresentanti o proporre nuovi soci, ma sono altrimenti titolari di tutti gli altri diritti e benefici che l'adesione alla Camera comporta, fatto salvo che a tale categoria di soci non è richiesto il pagamento di alcuna quota di adesione.
- (f) L'Ambasciatore per l'Italia in Australia, essendo il Presidente onorario della Camera, e il Console per l'Italia nel Victoria, essendo il membro onorario del Consiglio, sono da ritenersi ex officio membri onorari della Camera e del Consiglio, e sono invitati a partecipare a tutte le riunioni dei vari organi della Camera. Il Consiglio può nominare tra i soci della Camera un ulteriore membro onorario del Consiglio, la cui designazione viene riesaminata da parte del Consiglio dopo ogni assemblea generale. Alle riunioni del Consiglio tale membro onorario ha solo un potere consultivo e non deliberativo.

(7) Soci a vita

- (a) Il Consiglio, per mezzo di un'apposita delibera, può riconoscere la qualifica di socio a vita ad un socio che si sia distinto per i servizi prestati alla Camera.
- (b) I soci a vita sono titolati a godere di tutti i diritti e benefici discendenti dall'adesione, fatto salvo che non viene loro richiesto il pagamento di alcuna quota di adesione.

## **15. Diritti non trasferibili**

I diritti in capo a ciascun socio non sono trasferibili e vengono meno contestualmente alla cessazione dello status di socio.

## **16. Cessazione dello status di socio**

- (1) Lo status di socio viene a cessare per le seguenti cause: dimissioni, espulsione, decesso e sopravvenuta insanità mentale.
- (2) Se un soggetto perde lo status di socio, il Segretario Generale, non appena possibile, deve darne conto sul registro dei soci inserendo la data precisa.

## **17. Rinuncia allo status di socio**

- (1) Ciascun socio può rassegnare le proprie dimissioni mediante comunicazione scritta.

#### **Nota**

L'art. 77 comma (3) del presente Statuto disciplina le modalità di comunicazione. Vi sono incluse la comunicazione via posta e la consegna brevi manu ad un membro del Consiglio.

- (2) Un socio viene considerato dimissionario se:
  - (a) A seconda della discrezione del Consiglio, è in arretrato con il pagamento della quota associativa da più di 6 mesi; o
  - (b) nel caso in cui nessuna quota associativa annuale sia dovuta,
    - (i) il Segretario Generale ha presentato al socio una richiesta scritta nella quale chiede conferma della volontà di mantenere tale status; e
    - (ii) il socio non ha, decorsi 3 mesi dalla ricezione della suddetta richiesta, confermato per iscritto la sua volontà in tal senso.
- (3) Qualora un soggetto perda lo status di socio ai sensi del presente articolo, è responsabile di eventuali pagamenti in sospeso, che possono essere recuperate in quanto considerate come un debito dovuto alla Camera.

### **18. Registro dei soci**

- (1) Il Segretario Generale deve tenere e conservare un registro dei soci che includa:
  - (a) Per ogni socio corrente:
    - (i) il suo nome;
    - (ii) l'ultimo indirizzo postale per le comunicazioni e altre informazioni di contatto fornite dal socio;
    - (iii) la data d'ingresso nell'associazione;
    - (iv) la categoria di socio di appartenenza;
    - (v) ogni altra informazione richiesta dal Consiglio; e
  - (b) per ogni cessato socio la data cessazione dello status di socio.
- (2) Ogni membro può, in un momento ragionevole e gratuitamente, controllare il registro dei soci.

#### **Nota**

Ai sensi dell'art. 59 della legge, in alcune circostanze l'accesso alle informazioni personali delle persone iscritte nel libro dei soci può essere soggetto a restrizioni. L'art. 58 della legge stabilisce che l'utilizzo improprio delle informazioni riguardanti una persona, ottenute tramite tale consultazione, costituisce reato.

## **Sezione II – Provvedimenti disciplinari**

### **19. Presupposti per provvedimenti disciplinari**

La Camera può intraprendere un'azione disciplinare nei confronti di un socio, in conformità alle disposizioni della presente sezione, nel caso in cui sia riscontrato che un socio:

- (a) è incorso nella violazione del presente Statuto; o
- (b) si rifiuta di sostenere gli obiettivi della Camera; o
- (c) ha tenuto un comportamento pregiudizievole per la Camera.

### **20. Collegio dei probiviri**

- (1) Se il Consiglio è convinto che ci siano presupposti sufficienti per intraprendere un'azione disciplinare contro un socio, il Consiglio stesso deve nominare un collegio di probiviri che studi la questione e determini, se necessario, quale provvedimento prendere nei confronti del socio.
- (2) I membri del Collegio:
  - (a) possono essere membri del Consiglio, soci della Camera o persone esterne; ma
  - (b) non devono essere di parte, contro o a favore, nei confronti del socio in questione.

## **21. Avvertimento ai soci**

- (1) Prima che sia intrapresa un'azione disciplinare contro un socio, il Segretario Generale deve inviare allo stesso un avvertimento scritto in cui:
  - (a) dichiarare che la Camera vuole proporre d'intraprendere un'azione disciplinare contro di lui;
  - (b) spiegare i presupposti di tale azione;
  - (c) specificare la data, il luogo e l'orario dell'incontro in occasione del quale il Collegio intende prendere in considerazione l'eventuale azione disciplinare (udienza disciplinare);
  - (d) ricordare al socio che ha la possibilità, alternativa o cumulativa, di:
    - (i) prendere parte all'udienza e rivolgersi direttamente al Collegio;
    - (ii) preparare e consegnare al Collegio, in qualunque momento prima che si tenga l'udienza, una memoria difensiva; e
  - (e) rendere noto al socio il diritto d'appello dell'eventuale decisione, concesso ex art. 23 del presente Statuto.
- (2) La comunicazione deve essere inviata non prima di 28 giorni, e non oltre 14 giorni, rispetto alla data in cui si terrà l'udienza.

## **22. Decisione del Collegio**

- (1) Nel corso dell'udienza, il Collegio deve:
  - (a) accordare diritto di parola al socio; e
  - (b) prendere in considerazione ogni dichiarazione scritta inoltrata dallo stesso.
- (2) Dopo aver seguito il disposto del comma (1), il Collegio può:
  - (a) non prendere ulteriori provvedimenti nei confronti del socio; o
  - (b) fatto salvo il disposto del comma (3)—
    - (i) fare un rimprovero al socio; o
    - (ii) multare il socio (fatte salve le limitazioni di legge e dei relativi regolamenti); o
    - (iii) sospendere i diritti sociali del socio per un periodo determinato; o
    - (iiii) espellere il socio dalla Camera.
- (3) Ai sensi del presente articolo, la decisione del Collegio di sospendere o espellere il socio ha effetto immediato.

## **23. Diritto d'appello**

- (1) Un soggetto che, ai sensi dell'articolo precedente, abbia visti sospesi i propri diritti sociali o che sia stato espulso dalla Camera, può dare avviso della propria volontà di appellare la decisione.
- (2) L'avviso deve essere in forma scritta e consegnato:
  - (a) al Collegio, immediatamente dopo la decisione di sospensione o espulsione; o
  - (b) al Segretario Generale entro 48 ore dal momento della decisione.
- (3) Nel caso trovi applicazione la disposizione di cui al comma (2), il Consiglio deve fissare il prima possibile un'udienza d'appello disciplinare, e in ogni caso non oltre 21 giorni dal momento della ricezione dell'avviso.
- (4) La comunicazione della convocazione dell'udienza disciplinare d'appello dev'essere inviata a ciascun socio della Camera avente diritto di voto e deve:
  - (a) specificare data, orario e luogo dell'udienza; e
  - (b) specificare:
    - (i) il nome del socio contro il quale è stata intrapresa l'azione disciplinare; e
    - (ii) i presupposti dell'azione stessa; e
    - (iii) che in occasione dell'udienza sarà richiesto ai soci di votare per la conferma o la revoca della decisione di sospensione o espulsione del soggetto in questione.

#### **24. Udienza d'appello - procedura**

- (1) Nel corso dell'udienza disciplinare d'appello:
  - (a) può essere trattata solo la questione dell'appello stesso; e
  - (b) il Consiglio deve illustrare i presupposti che hanno portato al provvedimento di sospensione o espulsione del socio, oltre alle ragioni che hanno portato ad intraprendere l'azione; e
  - (c) alla persona oggetto del provvedimento sospensivo o d'espulsione deve essere data l'opportunità di prendere la parola.
- (2) Dopo aver osservato il disposto del comma (1), i soci presenti e aventi diritto di voto devono votare, a scrutinio segreto, per decidere se il provvedimento di sospensione o espulsione del socio debba essere confermato o revocato.
- (3) In occasione di quest'udienza, il voto per delega non è valido.
- (4) La conferma del provvedimento richiede il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei votanti.

### **Sezione 3— Procedura dei ricorsi**

#### **25. Istanza**

- (1) La procedura dei ricorsi disciplinata nella presente sezione si applica alle controversie che possono sorgere nell'ambito del presente Statuto tra:
  - (a) due soci;
  - (b) un socio e il Consiglio;
  - (c) un socio e la Camera.
- (2) Un socio non può presentare un'istanza relativa ad una questione già oggetto di un procedimento disciplinare fino a che quest'ultimo non sia giunto a conclusione.

## **26. Conciliazione tra le parti**

Le parti di una controversia, entro 14 giorni dal momento in cui questa è stata portata alla loro attenzione, hanno l'obbligo preliminare di tentare la conciliazione.

## **27. Mediatore esterno**

- (1) Le parti, nel caso in cui siano incapaci di giungere ad una risoluzione pacifica della controversia entro i termini richiesti dall'articolo 26, devono entro 10 giorni:
  - (a) Comunicare al Consiglio la presenza della controversia; e
  - (b) accettare o richiedere la nomina di un mediatore; e
  - (c) tentare in buona fede di risolvere la controversia attraverso la mediazione.
- (2) Il mediatore dev'essere:
  - (a) una persona scelta d'accordo tra le parti; o
  - (b) in assenza di un accordo—
    - (i) se trattasi di controversia tra soci — una persona nominata dal Consiglio; o
    - (ii) se trattasi di controversia tra un socio e il Consiglio o la Camera — una persona nominata o impiegata dell'Istituto per la mediazione civile dello Stato del Victoria.
- (3) Il mediatore nominato dal Consiglio può essere una persona attualmente (o in passato) socio della Camera, ma in ogni caso non può trattarsi di persona che—
  - (a) abbia un interesse personale nella controversia; o
  - (b) sia manifestamente contro o a favore di una delle due parti.

## **28. Procedimento di mediazione**

- (1) Il mediatore della controversia, nel condurre la mediazione, deve:
  - (a) concedere a ciascuna parte l'opportunità di prendere parola; e
  - (b) prendere equamente in considerazione ogni dichiarazione scritta pervenutagli da entrambe le parti; e
  - (c) assicurare che, nel corso del procedimento di mediazione, venga concessa un'equa valutazione ad entrambe le parti.
- (2) Il mediatore non deve decidere la controversia.

## **29. Fallimento del tentativo di mediazione**

Se il procedimento di mediazione non risolve la controversia, le parti possono risolvere la controversia in conformità della legge o altrimenti per via giudiziaria.

### **Titolo IV—Assemblea generale dei soci**

## **30. Assemblea generale in seduta ordinaria**

- (1) Il Consiglio deve convocare un'assemblea generale della Camera entro 4 mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario.
- (2) Il Consiglio può fissare discrezionalmente la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.
- (3) L'ordine del giorno dell'assemblea tratta—

- (a) la ratifica dei verbali dell'assemblea generale ordinaria dell'anno precedente e di tutte le assemblee generali straordinarie tenutesi fino a quel giorno;
  - (b) la presentazione e la valutazione—
    - (i) della relazione annuale del Consiglio sulle attività della Camera riguardanti l'esercizio finanziario precedente; e
    - (ii) del bilancio della Camera riguardante l'esercizio finanziario precedente, bilancio presentato dal Consiglio conformemente alle disposizioni contenute nel titolo VII della legge;
  - (c) l'elezione dei membri del Consiglio che devono essere eletti a norma del presente Statuto;
  - (d) la conferma o la variazione degli importi (se previsti) relativi alla quota associativa e a quella di adesione.
- (4) Nel corso dell'assemblea possono essere trattate anche tutte quelle questioni per cui, in conformità al presente Statuto, sia stata inviata una comunicazione preventiva.

### **31. Assemblea generale in seduta straordinaria**

- (1) Ogni altra assemblea generale della Camera, diversa dall'assemblea generale tenuta in seduta ordinaria e da un'udienza disciplinare d'appello, è da considerarsi un'assemblea generale in seduta straordinaria.
- (2) Il Consiglio ha il diritto di convocare un'assemblea generale in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
- (3) Nessuna questione diversa da quelle indicate nell'avviso di convocazione di cui all'art 33 del presente Statuto può essere trattata in occasione di quest'assemblea.

#### **Nota**

In questa assemblea argomenti possono essere presi in considerazione solo se inseriti in una voce generale inclusa nell'avviso di convocazione ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto, e la maggioranza dei soci in occasione dell'assemblea sia favorevole alla loro trattazione.

### **32. Richiesta di convocazione dell'assemblea generale da parte dei soci**

- (1) Il consiglio è obbligato a convocare un'assemblea generale in seduta straordinaria se almeno il 20% dei soci della Camera, rispettando il dettato del comma (2), ne faccia richiesta.
- (2) Tale richiesta deve:
  - (a) essere formulata per iscritto; e
  - (b) specificare l'oggetto della trattazione e la relativa proposta di delibera; e
  - (c) includere i nomi e le firme dei soci richiedenti;
  - (d) può essere composta da diversi documenti in formato simile, ciascuno firmato da uno o più dei soci richiedenti; e
  - (e) essere inoltrata al Segretario Generale.
- (3) Se il Consiglio non convoca l'assemblea generale straordinaria entro un mese dalla data della richiesta, ciascuno dei soci richiedenti può convocare detta assemblea.
- (4) L'assemblea generale straordinaria convocata ai sensi del comma precedente:
  - (a) deve tenersi entro 3 mesi a partire dalla data della richiesta iniziale; e
  - (b) può trattare solo le questioni di cui alla richiesta iniziale.

- (5) La Camera è tenuta a rimborsare tutte le ragionevoli spese che i soci abbiano sostenuto per convocare l'assemblea di cui al comma (3).

### **33. Avviso di convocazione dell'assemblea generale**

- (1) Il Segretario Generale (o, nel caso in cui si configuri la situazione di cui all'art. 32 comma (3), i soci che provvedono alla convocazione) deve inviare l'avviso di convocazione a ciascun socio della Camera:
- (a) almeno 21 giorni prima, se in occasione dell'assemblea verrà proposta una delibera straordinaria; o
  - (b) in ogni altro caso, almeno 14 giorni prima.
- (2) L'avviso deve:
- (a) specificare la data, l'orario e il luogo in cui si terrà l'assemblea; e
  - (b) indicare sommariamente l'oggetto di ciascun punto all'ordine che sarà trattato nel corso dell'assemblea; e
  - (c) nel caso sia proposta una delibera straordinaria:
    - (i) conterrere il testo integrale della proposta; e
    - (ii) dichiarare l'intenzione di voler proporre la delibera quale delibera straordinaria; e
  - (d) rispettare il disposto dell'art. 34 comma (5).
- (3) Questo articolo non trova applicazione per le udienze disciplinari d'appello.

#### **Nota**

L'art 23 comma (4) stabilisce i requisiti dell'avviso di convocazione per l'udienza disciplinare d'appello.

### **34. Deleghe**

- (1) Ciascun socio (che non sia socio onorario) può nominare un altro socio come suo delegato per votare e prendere la parola per suo conto nel corso di un'assemblea generale, salvo che si tratti di un'udienza disciplinare d'appello.
- (2) La nomina di un delegato deve essere presentata per iscritto e firmata dal socio delegante.
- (3) Il socio delegante può fornire delle direttive specifiche in relazione a come il delegato debba votare per suo conto, altrimenti il delegato può votare nel modo che ritiene più opportuno.
- (4) Se il Consiglio non ha previsto un modulo specifico per le nomine dei delegati, il socio può usare ogni altro modulo che identifichi chiaramente la persona nominata come suo delegato, sempre che il socio delegante apponga la sua firma sulla delega.
- (5) Ciascun socio non è titolato a votare per conto di più di quattro (4) soci, incluso se stesso, e inclusi i soci che lo hanno nominato loro delegato ai sensi del presente articolo.
- (6) Gli avvisi di convocazione delle assemblee generali inviati ai soci ai sensi dell'art. 33 devono:
- (a) dichiarare che ciascun socio può nominare un altro socio come suo delegato per l'assemblea; e
  - (b) includere una copia di ogni modulo che il consiglio abbia approvato per le nomine dei delegati.



- (7) Il modulo per la delega deve essere inviato per posta, o in formato elettronico, al Segretario Generale presso la Camera, ed ha effetto solo se ricevuto non più tardi di 7 giorni prima dell'inizio dell'assemblea.

### **35. Partecipazione tramite utilizzo di strumenti tecnologici**

- (1) Ai soci che non siano fisicamente presenti alle assemblee generali, può essere permessa la partecipazione attraverso l'utilizzo di tecnologie che permettano di comunicare in maniera chiara e simultanea con gli altri soci presenti all'assemblea.
- (2) Ai sensi della presente sezione, i soci che partecipano alle assemblee generali nelle modalità di cui al comma precedente, sono da considerarsi presenti all'assemblea e, se esercitano il proprio diritto di voto, si considera abbiano votato di persona.

### **36. Quorum per assemblea generale**

- (1) In occasione delle assemblee generali, non può essere trattato alcun punto all'ordine del giorno, a meno che non sia raggiunto il quorum.
- (2) Il quorum di un'assemblea generale è raggiunto con la presenza (fisica, per delega o con gli strumenti di cui all'art. 35) del 10% dei soci aventi diritto di voto.
- (3) Se, entro 30 minuti dal termine stabilito per l'inizio dell'assemblea generale, non viene raggiunto il quorum:
- (a) nel caso si tratti di assemblea convocata o richiesta dai soci ex art.32, l'assemblea non risulta validamente costituita;

#### **Nota**

Nel caso in cui l'assemblea convocata o richiesta dai soci non sia validamente costituita, ai sensi del presente comma, la questione che si sarebbe dovuta valutare viene considerata come trattata. Se i soci vogliono che la questione venga ripresa in considerazione in un'assemblea successiva, sono tenuti, ai sensi dell'art. 32, a farne nuova richiesta.

- (b) in ogni altro caso:
- (i) l'assemblea viene aggiornata a data da destinarsi, e comunque non oltre 21 giorni dalla data dell'assemblea non validamente costituita; e
- (ii) data, orario e luogo a cui l'assemblea viene aggiornata devono essere comunicati durante l'assemblea e confermato a tutti i soci tramite comunicazione scritta, il prima possibile dopo l'assemblea.
- (4) Se, anche in occasione della seconda convocazione prevista dal comma 3 (b), non viene raggiunto il quorum entro 30 minuti, i soci presenti all'assemblea (se non sono meno di tre) possono procedere alla trattazione dell'ordine del giorno, come se il quorum fosse stato raggiunto.

### **37. Convocazione assemblea generale a nuova data**

- (1) Il Presidente di un'assemblea generale validamente costituita può, con il consenso della maggioranza dei soci presenti, convocare l'assemblea a nuova data nello stesso o altro luogo.
- (2) Fatto salvo quanto disciplinato dal comma precedente, l'assemblea può essere aggiornata:
- (a) se non c'è tempo sufficiente per trattare compiutamente una determinata questione; o
- (b) per permettere ai soci di avere più tempo per valutare un punto all'ordine del giorno.

#### **Esempio**

I soci potrebbero voler avere più tempo per esaminare i bilanci presentati dal Consiglio in occasione dell'assemblea generale ordinaria.

- (3) In occasione di un'assemblea che costituisca un aggiornamento di una precedente, possono essere trattate solo questioni rimaste in sospeso in prima convocazione.
- (4) L'avviso di aggiornamento di un'assemblea di cui a quest'articolo non è necessario nel caso in cui la nuova assemblea sia aggiornata entro 14 giorni; in caso contrario, l'avviso di convocazione deve essere inviato nelle forme di cui all'art. 33.

### **38. votazione all'assemblea generale**

- (1) Per ogni punto trattato nel corso di un'assemblea generale:
  - (a) ai sensi del comma (3), ciascun socio ha diritto ad un solo voto; e
  - (b) i soci possono votare di persona o per delega; e
  - (c) fatta eccezione per le delibere straordinarie, le delibere sono approvate a maggioranza semplice.
- (2) Se, per una specifica delibera, i voti sono equamente ripartiti, il Presidente dell'assemblea ha diritto ad esprimere un secondo voto o il voto decisivo.
- (3) Se si tratta di approvare o meno il verbale di una precedente assemblea, hanno diritto di voto solo i soci che vi avevano preso parte.
- (4) Il presente articolo non trova applicazione per le votazioni in occasione delle udienze disciplinari d'appello, che sono regolate ai sensi dell'art. 24.

### **39. Delibere straordinarie**

Una delibera straordinaria è approvata solo se si esprimono favorevolmente almeno i  $\frac{3}{4}$  dei soci votanti all'assemblea (sia di persona che per delega).

#### **Nota**

Oltre che per certe questioni specificate dalla legge, una delibera straordinaria è richiesta per:

- (a) rimuovere dalla propria carica un membro del Consiglio;
- (b) per procedere alla modifica del presente Statuto, inclusa la modifica della denominazione o di uno degli obiettivi della Camera.

### **40. Approvazione delibere**

- (1) Fatto salvo il comma 2, il Presidente dell'assemblea generale può, utilizzando il sistema per alzata di mano, dichiarare che la delibera è stata:
  - (a) approvata; o
  - (b) approvata all'unanimità; o
  - (c) approvata con maggioranza qualificata; o
  - (d) respinta,e una dichiarazione in tal senso inserita nel verbale dell'assemblea costituisce la prova di tale fatto.
- (2) Nel caso in cui, per una determinata questione, sia richiesta da tre o più membri una votazione a scrutinio segreto (i cui voti sono espressi in forma scritta):
  - (a) la votazione deve essere effettuata in assemblea, secondo le modalità indicate dal Presidente; e
  - (b) il Presidente deve proclamare il risultato della delibera sulla base della votazione.

- (3) Le votazioni richieste per l'elezione del Presidente dell'assemblea, o per questioni di aggiornamento dell'assemblea, devono essere effettuate immediatamente.
- (4) Le votazioni richieste per ogni altro argomento devono essere effettuate prima della chiusura dell'assemblea, nel momento deciso a discrezione del Presidente.

#### **41. Verbali dell'assemblea generale**

- (1) Il Consiglio deve assicurarsi che per ogni assemblea siano redatti e conservati i verbali.
- (2) I verbali devono riportare i punti discussi all'ordine del giorno, tutte le delibere per le quali è stato richiesto un voto e i relativi risultati.
- (3) Inoltre, i verbali di ogni assemblea generale in seduta ordinaria devono includere:
  - (a) il nome di ciascun membro partecipante; e
  - (b) i moduli per le deleghe consegnati al Presidente dell'assemblea ex art.34 comma (6); e
  - (c) i bilanci sottoposti all'attenzione dei soci ai sensi dell'art. 30 comma 3 (b)(ii); e
  - (d) la certificazione firmata da due membri del Consiglio che attesti la veridicità e la correttezza del bilancio, e di conseguenza della situazione finanziaria e della performance della Camera;
  - (e) eventuali conti revisati e, alternativamente, la relazione del revisore o un report di revisione, così come richiesto dalla legge.

### **TITOLO V — CONSIGLIO**

#### **Sezione 1—Poteri del Consiglio**

#### **42. Funzioni e poteri**

- (1) Gli affari della Camera devono essere gestiti dal Consiglio, o sotto la sua direzione.
- (2) Il Consiglio può esercitare tutti i poteri della Camera, fatto salvo quelli che il presente Statuto o la legge conferiscono all'assemblea generale.
- (3) Il Consiglio può istituire dei sottocomitati, composti da alcuni soci e aventi un mandato specifico che lo stesso Consiglio ritiene più opportuno.

#### **43. Delega**

- (1) Il Consiglio può delegare ad un suo membro, ad un membro di un sottocomitato, o ad un membro dello staff, uno dei suoi poteri o delle sue funzioni, ad esclusione:
  - (a) del potere stesso di delega; o
  - (b) di una funzione il cui esercizio è per legge imposto esclusivamente al Consiglio.
- (2) La delega dev'essere fatta per iscritto e può essere soggetta a quelle condizioni o limiti che il Consiglio ritenga opportuni.
- (3) Il Consiglio può, per iscritto, revocare totalmente o parzialmente una delega.

#### **Sezione 2—Composizione e obblighi dei membri del Consiglio**

#### **44. Composizione del Consiglio**

- (1) Il Consiglio deve includere:

- (a) le cariche sociali elettive della Camera;
  - (b) il Segretario Generale (che è da considerarsi carica sociale ex officio); e
  - (c) i soci ordinari eletti al Consiglio.
- (2) Le cariche sociali devono essere:
- (a) il Segretario Generale (trattandosi di carica elettiva ex officio); e
  - (b) le cariche elettive.
- (3) Le cariche elettive devono essere:
- (a) Il Presidente;
  - (b) Due (2) Vicepresidenti; e
  - (c) Il Tesoriere.
- (4) Il numero dei membri del Consiglio può essere di volta in volta determinato dal Consiglio stesso. La somma totale delle cariche sociali e dei membri ordinari non può superare le 16 unità.
- (5) Nessuno può assumere la carica di membro del Consiglio senza previo consenso scritto alla Camera.

#### **45. Obblighi generali**

- (1) Ciascun membro, il prima possibile una volta nominato o eletto nel Consiglio, deve prendere familiarità con il presente Statuto e la legge.
- (2) Il Consiglio è collegialmente responsabile nell'assicurare che la Camera rispetti la legge e che ciascun socio rispetti lo Statuto.
- (3) I membri del Consiglio devono esercitare i loro poteri ed adempiere i loro compiti con ragionevole attenzione e diligenza.
- (4) I membri del Consiglio devono esercitare i loro poteri ed adempiere i loro compiti:
  - (a) in buona fede e nel migliore interesse della Camera; e
  - (b) per uno scopo adeguato.
- (5) I membri del Consiglio correnti e gli ex membri non devono fare uso improprio:
  - (a) della loro posizione; o
  - (b) delle informazioni acquisite in virtù della posizione ricoperta.così da ottenere un vantaggio per se stessi o per soggetti terzi, o da causare danno alla Camera.

##### **Nota**

Vedere anche la sezione 3 del titolo VI della legge che dispone gli obblighi generali per i titolari di una carica nelle associazioni riconosciute.

- (6) In aggiunta ad ogni altro dovere imposto dal presente Statuto, un membro del Consiglio deve assolvere ogni altro compito impostogli, volta per volta, da una delibera dell'assemblea generale.

#### **46. Presidente e Vicepresidenti**

- (1) Fatto salvo il comma (2), il Presidente o, in sua assenza, uno dei Vicepresidenti, presiede le assemblee generali e le riunioni del Consiglio.

- (2) Se il Presidente e i Vicepresidente sono assenti, o non possono presiedere le assemblee, il Presidente dell'assemblea dev'essere:
- (a) un socio eletto dagli altri soci presenti, se si tratta di assemblea generale; o
  - (b) un membro del Consiglio eletto tra i membri presenti, se si tratta di una riunione del Consiglio.

#### **47. Segretario Generale**

- (1) Il Segretario Generale dev'essere:
- (a) Nominato dal Consiglio; la nomina è soggetta all'approvazione del Governo italiano, su suggerimento dell'Ambasciata Italiana in Australia; e
  - (b) Un dipendente della Camera, per cui la remunerazione e gli altri termini del contratto di lavoro sono determinati dal Consiglio.
- (2) Il Segretario Generale:
- (a) è tenuto a gestire l'amministrazione generale della Camera secondo le indicazioni e direzioni del Consiglio;
  - (b) è il segretario della Camera, così come previsto dal Titolo VI – capo I della legge, e deve svolgere tutti quei compiti o funzioni che la predetta legge prescrive nei confronti del segretario di un'associazione riconosciuta;
  - (c) ha il diritto a partecipare a tutte le riunioni della Camera; e
  - (d) ha il potere di nominare e rimuovere membri del personale, previa approvazione del Consiglio.

##### **Esempio**

Ai sensi della legge, il Segretario di un'associazione riconosciuta è responsabile della presentazione dei documenti presso il registro delle associazioni.

- (3) Il Segretario Generale deve:
- (a) tenere il registro dei soci nel rispetto dell'art. 18 del presente Statuto; e
  - (b) ai sensi degli artt. 75 e 78 del presente Statuto, tenere in custodia (se esistente) il timbro ufficiale della Camera e tutti i libri sociali, i documenti e i titoli della Camera, fatta eccezione dei bilanci di cui all'art. 70 comma (3) dello Statuto; e
  - (c) conservare i verbali riferibili ai procedimenti in seno al Consiglio e alle assemblee generali dei soci;
  - (d) nel rispetto della legge e del presente Statuto, permettere ai soci l'accesso e la consultazione del registro dei soci, dei verbali delle assemblee e di altri libri associativi o documenti;
  - (e) relazionare il Governo Italiano sulla situazione finanziaria e sulle attività della Camera:
    - (i) nel rispetto delle richieste del Governo Italiano; o
    - (ii) così come previsto dalle condizioni di erogazione di fondi in favore della Camera da parte del Governo Italiano; e
  - (f) ricevere e raccogliere tutto il denaro che la Camera deve pagare o riscuotere, emettendo, in nome della Camera, le relative ricevute; e
  - (g) assicurarsi che tutte le somme ricevute dalla Camera siano versate nel conto corrente a quest'ultima intestato, entro 5 giorni dal ricevimento; e

- (h) effettuare ogni pagamento autorizzato dal Consiglio o da un'assemblea generale utilizzando i fondi della Camera;
  - (i) assicurarsi che gli assegni siano firmati da almeno due cariche sociali, egli stesso escluso;
  - (j) svolgere ogni altro compito o funzione che il presente Statuto impone al Segretario.
- (4) Ai sensi del presente Statuto, per il Segretario Generale, fare rapporto o fornire informazioni al Governo Italiano non deve costituire una violazione dei propri doveri e non deve provocare una situazione di contrasto con i propri doveri nei confronti della Camera.
- (5) Il Segretario deve comunicare la propria nomina al registro delle associazioni entro 14 giorni dalla nomina.
- (6) Nel caso in cui il Segretario Generale non possa partecipare ad una riunione del Consiglio, uno dei manager della Camera subentra temporaneamente per svolgere le funzioni del Segretario Generale.
- (7) Qualsiasi spesa sostenuta dal Segretario, in Australia o all'estero, nello svolgimento delle sue funzioni, dev'essere comunicata ai Consiglieri in occasione della prima riunione. Questa procedura si applica sia per le richieste di pagamento, sia per le richieste di rimborso per le spese già anticipate.
- (8) Il Consiglio può decidere di terminare il rapporto di lavoro con il Segretario se quest'ultimo:
- (a) Si dimostra incapace di svolgere le proprie funzioni e assolvere ai propri doveri, come previsto dal suo contratto di lavoro e dal presente Statuto;
  - (b) Agisce contro il miglior interesse della Camera;
  - (c) Agisce, in collusione con altri, contro il miglior interesse della Camera;
  - (d) È portatore di un conflitto d'interessi che non è stato comunicato al Consiglio;
  - (e) Fa uso improprio di denaro, servizi, informazioni, della Camera;
  - (f) Non adempie i suoi obblighi o le direttive del Consiglio.
- (9) Il Segretario Generale è tenuto ad informare il Consiglio di ogni conflitto d'interesse che, consapevolmente, potrebbe sorgere, in via diretta o indiretta, con la sua posizione di Segretario Generale, o con qualsiasi progetto, iniziativa promozionale o altra situazione in cui la Camera potrebbe trovarsi coinvolta.

#### **48. Tesoriere**

- (1) Il Tesoriere deve:
- (a) assicurarsi che i libri contabili della Camera siano tenuti nel rispetto della legge; e
  - (b) coordinare la preparazione dei bilanci d'esercizio della Camera e della relativa certificazione redatta dal Consiglio, prima della loro presentazione all'assemblea generale.
- (2) Il Tesoriere deve garantire ad almeno un altro membro del Consiglio l'accesso ai conti correnti e ai libri contabili della Camera.

### **Sezione 3—Elezioni dei membri e durata della carica**

#### **49. Condizioni di eleggibilità al Consiglio**

Ciascun socio è idoneo ad essere eletto o nominato membro del Consiglio se:

- (a) ha compiuto 18 anni; e
- (b) ha diritto di voto all'assemblea generale.

#### **50. Posti vacanti**

- (1) Questo articolo trova applicazione per—
  - (a) la prima assemblea generale della Camera successiva al suo riconoscimento; o
  - (b) ogni successiva assemblea generale della Camera, posteriore alla trasmissione della relazione annuale e del bilancio.
- (2) Il Presidente della riunione deve dichiarare vacanti quei posti così determinati ai sensi degli artt. 55 e 56 del presente Statuto, e deve tenere, per tali posti vacanti, delle elezioni in conformità agli artt. 51 e 54.

#### **51. Candidature**

- (1) Prima che si tengano le elezioni per il Consiglio, il Presidente della riunione è tenuto a chiedere ai soci di proporre la loro candidatura per i posti vacanti.
- (2) Le candidature di coloro i quali aspirano all'elezione nel Consiglio devono essere:
  - (a) presentate per iscritto, firmate da due soci e accompagnate dal consenso scritto a candidarsi da parte del socio candidato (tale consenso può essere presente nello stesso modulo della proposta); e
  - (b) consegnate al Segretario non oltre 7 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea generale in occasione della quale si svolgono le elezioni.
- (3) Un socio che si candida per una carica e che non viene eletto può ricandidarsi per ogni altra carica per la quale si debba ancora tenere l'elezione.
- (4) La nomina e l'elezione di un candidato alla carica di Presidente è valida solo se il candidato è stato un membro del Consiglio, avendo peraltro partecipato ad almeno il 75% delle riunioni di tale organo nei 12 mesi immediatamente precedenti alla data delle elezioni.

#### **52. Elezioni delle cariche sociali (diverse dal Segretario Generale)**

- (1) Le cariche sociali, esclusa quella del Segretario Generale, devono essere elette tra i membri ordinari del Consiglio; procedono a tale elezione i membri del Consiglio stesso.
- (2) Il Consiglio deve tenere ogni anno delle elezioni separate per ognuna delle seguenti cariche:
  - (a) Presidente;
  - (b) Due (2) Vicepresidenti; e
  - (c) Tesoriere.
- (3) Se solo un socio è candidato per una carica sociale elettiva, il Presidente dell'assemblea deve dichiararlo eletto.
- (4) Se sono presenti più candidati, devono tenersi le elezioni ai sensi dell'art. 54 del presente Statuto.
- (5) Dal momento della sua elezione, il nuovo Presidente subentra anche nel ruolo di Presidente della riunione.

### **53. Elezione di membro ordinario**

- (1) Tutti i posti vacanti del Consiglio possono essere assegnati con un'unica elezione.
- (2) Se il numero dei soci candidati per la posizione di membro ordinario del Consiglio è uguale o inferiore al numero dei posti vacanti, il Presidente dell'assemblea è tenuto a dichiarare tali soci tutti eletti.
- (3) Se il numero dei soci candidati è superiore, ai sensi dell'art. 54 del presente Statuto devono tenersi le votazioni.

### **54. Votazioni**

- (1) Nel caso in cui, per l'elezione di una posizione, si renda necessaria una votazione, il Presidente del Consiglio deve nominare un membro (e nel caso di votazione di una carica sociale secondo l'art. 52, un Consigliere) in qualità di scrutatore per gestire le votazioni.
- (2) Lo scrutatore non dev'essere un membro candidato per la posizione.
- (3) Prima che si tengano le votazioni, ogni candidato può prendere la parola in favore della propria elezione.
- (4) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.
- (5) Lo scrutatore deve dare un foglio in bianco:
  - (a) per ogni socio presente di persona; e
  - (b) per ogni delega.

#### **Esempio**

Se un socio ha ricevuto le deleghe di cinque altri membri, devono essergli consegnati sei fogli: uno per sè e uno per ogni delega.

- (6) Se la votazione è per un'unica posizione, ciascun votante deve scrivere sulla scheda il nome del candidato per il quale ha intenzione di votare.
- (7) Se la votazione è per più posizioni:
  - (a) ciascun votante deve scrivere sulla scheda il nome di ogni candidato per il quale ha intenzione di votare;
  - (b) ciascun votante non può inserire un numero di candidati maggiore del numero dei posti da eleggere.
- (8) Le schede non conformi al dettato del comma 7(b) non sono conteggiate.
- (9) Ogni candidato riceve un solo voto per ogni scheda in cui compare il suo nome.
- (10) Lo scrutatore deve proclamare eletto il candidato o i candidati, nel caso in cui l'elezione fosse stata indetta per più posizioni, che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
- (11) Se lo scrutatore è impossibilitato a dichiarare il vincitore ai sensi del comma 10 perchè due o più candidati hanno ricevuto lo stesso numero di voti, lo scrutatore deve:
  - (a) indire, ai sensi dei commi da 4 a 10 del presente articolo, una nuova elezione per quella posizione al fine di decidere quale, tra quei candidati, deve essere eletto; o
  - (b) con l'assenso dei candidati, decidere chi sarà eletto tramite estrazione a sorte.

#### **Esempi**

La scelta del candidato può essere decisa per mezzo del lancio di una moneta, la pesca della cannuccia più corta o l'estrazione del nome dal cappello.

### **55. Mandato**



- (1) Fatte salve le possibili proroghe di cui al comma (2) del presente articolo, la durata del mandato dei consiglieri è la seguente:
  - (a) 4 anni per tutti i consiglieri eccetto il Segretario Generale;
  - (b) per il Segretario Generale: il mandato dura nella misura in cui mantiene la sua posizione, come previsto dall'art. 47 comma (1).
- (2) Al termine del mandato di un consigliere (sia che si tratti di una carica elettiva o di un membro ordinario), il consiglio può, con delibera, decidere che tale consigliere possa essere nuovamente candidabile per un nuovo mandato, sempre che tale elezione sia da considerarsi nel miglior interesse per la Camera.
- (3) Fatte salve le disposizioni di cui al comma (5) del presente articolo e dell'art.56, ai sensi del presente Statuto, un membro del Consiglio mantiene la carica fino a quando le posizioni in seno a tale organo siano da considerarsi vacanti.
- (4) Un membro del consiglio può essere rieletto.
- (5) L'assemblea generale della Camera può:
  - (a) per mezzo di una delibera straordinaria, rimuovere un membro del Consiglio dalla sua carica; e
  - (b) eleggere, ai sensi della presente sezione, un socio della Camera per riempire una posizione vacante, a condizione che tale socio possieda i requisiti di eleggibilità.
- (6) Il Consiglio può, per mezzo di una delibera approvata con voto favorevole dei 2/3 dei suoi membri, rimuovere un membro dalla sua carica. Ai fini di questa delibera, non sono ammesse le deleghe, tuttavia i membri possono partecipare alla riunione per mezzo di strumenti tecnologici, così come previsto dal presente Statuto.
- (7) Un membro, che sia oggetto della proposta di delibera straordinaria di cui al comma 5(a) del presente articolo, può presentare una dichiarazione al Segretario Generale o al Presidente della Camera (entro un termine di lunghezza ragionevole) e può richiedere che tale dichiarazione sia messa a disposizione dei soci della Camera.
- (8) Il Segretario o il Presidente possono consegnare una copia di tale descrizione a ciascun socio; nel caso in cui non si proceda in tal senso, il socio in oggetto, in occasione dell'assemblea in cui viene proposta la delibera straordinaria, può richiedere che ne venga data lettura a voce alta.

## **56. Perdita status di membro del Consiglio**

- (1) Un membro del Consiglio può rassegnare le proprie dimissioni per mezzo di comunicazione scritta indirizzata al Consiglio stesso.
- (2) Una persona cessa di essere un membro del Consiglio se:
  - (a) viene meno la sua qualifica di socio della Camera; o
  - (b) non partecipa a tre (3) riunioni del Consiglio consecutive (fatta eccezione per le riunioni del Consiglio speciali o urgenti) senza essere, ai sensi dell'art. 67 del presente Statuto, in aspettativa, o senza aver inviato le proprie scuse a riguardo; o
  - (c) perde i requisiti di eleggibilità alla carica di membro in un Consiglio di amministrazione, o, nella veste di amministratore di una società, subisce un'azione di responsabilità ai sensi del Corporations Act 2001 (Cth);
  - (d) viene altrimenti meno la sua qualifica di membro del consiglio per l'operare della sezione 78 della legge.

**Nota**

Un membro del Consiglio non può ricoprire la carica di Segretario Generale se non risiede in Australia.

- (3) Se un membro del Consiglio è accusato di un illecito che potrebbe causargli la perdita dei requisiti richiesti per ricoprire la posizione di amministratore di una società, così come previsto dal Corporation Act 2001 (Cth), inclusa la sezione 206B della stessa legge, deve sospendersi dal Consiglio fino all'esito finale della determinazione delle accuse.

#### **57. Sostituzione temporanea**

- (1) Il Consiglio può nominare un membro eleggibile della Camera per riempire una posizione nello stesso organo che:
  - (a) risulti vacante ai sensi dell'art. 56; o
  - (b) non sia stata rioccupata tramite elezioni in occasione dell'ultima assemblea generale.
- (2) Se diventa vacante la carica di Segretario Generale, il Consiglio deve nominare un socio entro 14 giorni dal momento in cui si verifica il fatto, fatta salva l'approvazione del Governo italiano nel rispetto dell'art. 47 comma (1)(a).
- (3) Una persona nominata dal Consiglio per occupare un posto vacante, ai fini del presente articolo:
  - (a) Deve mantenere la carica fino alla successiva assemblea generale;
  - (b) Può essere nominato nuovamente; e
  - (c) Non è eleggibile per una carica elettiva fino a quando eletto solo per una sostituzione temporanea.
- (4) I commi da (5) a (7) dell'art.55 si applicano anche nei confronti di tutti i membri del Consiglio che siano stati nominati ai sensi dei commi (1) o (2) del presente articolo.
- (5) Il consiglio può continuare a svolgere le proprie funzioni a prescindere dal fatto che alcuni posti al suo interno diventino vacanti.

### **Sezione 4 — Riunioni del Consiglio**

#### **58. Riunioni del Consiglio**

- (1) Il Consiglio deve riunirsi almeno 8 volte l'anno, nelle date, orari e luoghi dallo stesso determinati.
- (2) Una volta tenuta l'assemblea generale che elegge i membri del Consiglio, questi, non appena possibile, devono procedere a determinare la data, l'orario e il luogo della prima riunione.
- (3) Le riunioni speciali del Consiglio possono essere convocate dal Presidente o su richiesta di quattro (4) membri.

#### **59. Avvisi di convocazione**

- (1) Gli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio devono essere inviati a ciascun consigliere entro sette (7) giorni dalla data della riunione stessa.
- (2) Nella stessa comunicazione possono essere inserite le convocazioni di più riunioni.
- (3) Nella comunicazione devono essere inserite la data, l'orario e il luogo delle riunioni.
- (4) Nel caso in cui sia convocata una riunione speciale, la comunicazione deve includere sommariamente le questioni che saranno affrontate.

- (5) Gli unici punti che possono essere trattati alla riunione sono quelli di cui all'oggetto della convocazione.

#### **60. Riunioni urgenti**

- (1) In caso di urgenza, è possibile organizzare una riunione senza che sia stata inviata l'avviso di cui all'art. 59, a condizione che, non appena possibile e con il mezzo più veloce possibile, tale avviso venga inviato a ciascun membro.
- (2) Ciascuna delibera proposta nelle riunioni del Consiglio richiede, ai fini dell'approvazione, la maggioranza assoluta.
- (3) L'unico punto che può essere trattato in caso di riunione urgente è quello oggetto della convocazione.

#### **61. Procedura e ordine del giorno**

- (1) Il Consiglio determina di volta in volta la procedura da seguire in ciascuna riunione.
- (2) L'ordine del giorno può essere determinato dai membri presenti alla riunione.

#### **62. Partecipazione tramite utilizzo di strumenti tecnologici**

- (1) Un membro del Consiglio, che non possa essere fisicamente presente alla riunione, può partecipare utilizzando tecnologie che gli permettano di comunicare in maniera chiara e simultanea con gli altri membri presenti alla riunione.
- (2) Ai fini del presente Titolo, un membro del Consiglio che partecipa alla riunione nei termini di cui al comma precedente è da considerarsi presente e, nel caso in cui proceda a votazione, si considera che abbia votato di persona.

#### **63. Quorum**

- (1) Nel caso in cui la riunione del Consiglio non sia validamente costituita per mancanza del quorum, non si può procedere alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.
- (2) Il quorum di una riunione del Consiglio è raggiunto con la presenza (sia essa fisica o quella permessa dall'art. 62) della maggioranza dei membri del Consiglio.
- (3) Se il quorum non viene raggiunto entro 30 minuti dal momento della notifica dell'inizio della riunione:
  - (a) se si tratta di riunione straordinaria, questa decade;
  - (b) in ogni altro caso, la riunione dev'essere aggiornata entro quattordici (14) giorni e la relativa comunicazione riguardante la data, l'orario e il luogo deve essere inviata nelle forme di cui all'art. 59 del presente Statuto.

#### **64. Votazioni**

- (1) Per ogni punto trattato nelle riunioni del Consiglio, ciascun membro presente ha diritto ad un solo voto.
- (2) Una mozione si considera approvata se ottiene il favore della maggioranza dei membri presenti alla riunione.
- (3) Il comma precedente non si applica a quelle mozioni o questioni per le quali il presente Statuto richiede l'approvazione a maggioranza assoluta.
- (4) Nel caso in cui, su una determinata questione, i voti siano equamente divisi, il Presidente della riunione ha diritto ad un secondo voto o al voto decisivo.
- (5) Non è permesso il voto per delega.

## **65. Conflitto d'interessi**

- (1) Se un membro del Consiglio ha un interesse personale materiale nei confronti di una questione che viene trattata nel corso di una riunione, ha l'obbligo di rivelarne la natura e l'entità di tale interesse al Consiglio.
- (2) Il membro:
  - (a) non deve essere presente nel momento in cui l'argomento viene trattato; e
  - (b) non può esprimere il proprio voto su tale questione.

### **Nota**

Ai sensi dell'art.81 comma (3) della legge, nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio sia insufficiente per raggiungere il quorum (perchè uno di essi ha un interesse personale materiale riguardo una determinata questione e quindi non ha diritto di voto), dev'essere convocata un'assemblea generale per discutere tale punto.

- (3) Quest'articolo non si applica agli interessi personali materiali:
  - (a) che sorgano solo perchè il membro appartiene ad una categoria di persone per il cui beneficio è stata costituita la Camera; o
  - (b) che il socio abbia in comune con tutti o buona parte degli altri soci della Camera.

## **66. Verbale della riunione del Consiglio**

- (1) Il Consiglio deve assicurare che siano redatti e custoditi i verbali di ogni suo incontro.
- (2) I verbali devono riportare le seguenti informazioni:
  - (a) i nomi dei membri partecipanti alla riunione;
  - (b) i punti trattati;
  - (c) ciascuna delibera per la quale si sia proceduto a votazione, compresi i risultati di tali votazioni;
  - (d) ogni interesse personale materiale che sia emerso ai sensi dell'articolo precedente.

## **67. Periodo di aspettativa**

- (1) Il Consiglio può concedere ad un suo membro un'aspettativa dalle riunioni per un periodo non superiore a 3 mesi.
- (2) Il permesso non può essere valido retroattivamente, salvo che sia dimostrato che il membro non era in grado di inoltrare la richiesta di aspettativa anticipatamente.

## **TITOLO 6—GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

## **68. Fonti di finanziamento**

I finanziamenti della Camera possono essere costituiti da: quote di adesione, quote associative, donazioni, attività di raccolta fondi, sovvenzioni, interessi, attività commerciali e ogni altra fonte che sia approvata dal Consiglio.

## **69. Gestione dei fondi**

- (1) La Camera deve aprire un conto corrente presso un istituto di credito, conto dal quale dovranno essere effettuate tutte le spese della Camera e nel quale dovranno essere depositate tutte le entrate.
- (2) Fatta salva ogni restrizione imposta dall'assemblea generale, il Consiglio può approvare le spese per conto della Camera.

- (3) Il Consiglio può autorizzare il Tesoriere o il Segretario Generale a spendere fondi per conto della Camera (inclusi trasferimenti elettronici), fino ad un tetto massimo determinato, senza che sia necessaria una sua preventiva approvazione per ogni bene o servizio oggetto di spesa.
- (4) Tutti gli assegni, le cambiali, i pagherò cambiari e gli altri strumenti di negoziazione, devono essere prima autorizzati e firmati da una carica sociale elettiva del Consiglio, e controfirmati da un soggetto autorizzato dal Consiglio con una delibera.
- (5) Tutti i fondi della Camera devono essere depositati sul conto corrente entro cinque (5) giorni lavorativi dalla loro ricezione.
- (6) Con l'approvazione del Consiglio, il Tesoriere può gestire un fondo cassa, a condizione che tutti i soldi pagati o da pagare nell'ambito di questa liquidità siano accuratamente registrati nel momento in cui avviene la transazione.

## **70. Libri contabili**

- (1) La Camera deve tenere libri contabili che:
  - (a) spieghino correttamente le transazioni, le posizioni finanziarie e gli adempimenti in essi contenute; e
  - (b) siano funzionali alla preparazione dei bilanci, così come richiesto dalla legge.
- (2) La Camera è tenuta a conservare i libri contabili per sette (7) anni dalla data in cui viene compiuta la registrazione di una determinata transazione.
- (3) Il Tesoriere deve tenere in custodia, o sotto il suo controllo:
  - (a) i libri contabili riferiti all'esercizio finanziario corrente; e
  - (b) ogni altro libro contabile che sia stato autorizzato dal Consiglio.

## **71. Bilancio d'esercizio**

- (1) Per ogni esercizio finanziario, il Consiglio deve assicurare che siano soddisfatti tutti i requisiti di bilancio richiesti dalla legge.
- (2) Senza limitare la portata del comma (1), questi requisiti includono:
  - (a) la preparazione del bilancio d'esercizio;
  - (b) se necessario, la relazione o la revisione del bilancio;
  - (c) la certificazione del bilancio da parte del Consiglio;
  - (d) la presentazione del bilancio d'esercizio all'assemblea generale della Camera;
  - (e) il deposito del bilancio e dei relativi rapporti, certificati, dichiarazioni e quota di adesione presso l'ufficio del registro.

## **72. Rimborsi spese e pagamenti per prestazioni rese**

- (1) Il Consiglio può rimborsare i consiglieri per tutte le spese vive da questi sostenute e riguardanti i progetti della Camera già approvati. Tutte le altre spese devono essere preventivamente approvate dal Consiglio.
- (2) Il Presidente ha diritto ad un conto spese non eccedente \$5000 all'anno, somma che deve essere utilizzata per gli affari e gli scopi della Camera. Il Consiglio, discrezionalmente, può di volta in volta approvare spese ulteriori.
- (3) Tutte le somme pagate ai consiglieri, si tratti di spese già approvate, pagamenti per servizi resi o somme concesse dalla legge o dallo Statuto per ogni altra ragione, devono essere

portate all'attenzione di tutti i consiglieri in occasione della riunione del Consiglio successiva alla richiesta del pagamento e, in ogni caso, prima di ogni assemblea generale per i consiglieri uscenti.

## **TITOLO 7—AFFARI GENERALI**

### **73. Resoconto al Governo Italiano**

La Camera deve inoltrare al Governo Italiano, attraverso l'Ambasciata Italiana, tutti i rapporti previsti dalle disposizioni annuali.

### **74. Proprietà della Camera**

- (1) Nessun socio può prendere, danneggiare o distruggere qualsiasi bene che sia di proprietà della Camera o che si trovi nei suoi locali; ogni oggetto preso, danneggiato o distrutto deve essere riportato, riparato o sostituito immediatamente.
- (2) Il Consiglio decide se un determinato bene debba essere riparato o sostituito; la sua decisione in tal senso è definitiva. Tutti i soci responsabili di danni o perdite devono provvedere al pagamento immediato, in favore della Camera, di una somma che viene determinata dal Consiglio.

### **75. Timbro ufficiale dell'associazione**

- (1) La Camera può avere un timbro ufficiale.
- (2) Se lo possiede:
  - (a) il nome della Camera deve apparire in caratteri leggibili;
  - (b) un documento può contenere il timbro solo previa autorizzazione del Consiglio, e il timbro ufficiale dev'essere controfirmato da due membri del medesimo organo;
  - (c) il timbro ufficiale dell'associazione dev'essere tenuto in custodia dal Segretario Generale.

### **76. Sede**

- (1) La sede della Camera:
  - (a) È l'indirizzo determinato volta per volta da una delibera del Consiglio; o
  - (b) Se il Consiglio non ha determinato un indirizzo per la propria sede, questa è da considerarsi l'indirizzo postale del Segretario Generale.

### **77. Modalità di avviso**

- (1) Ogni avviso che deve essere inviato ad un socio o ad un membro del Consiglio, ai sensi del presente Statuto può essere:
  - (a) consegnato a mano direttamente al socio; o
  - (b) inviato per posta all'indirizzo del socio registrato nel libro dei soci; o
  - (c) inviato per e-mail o via fax.
- (2) Il comma precedente non si applica per avviso inviati ai sensi dell'art. 60.
- (3) Ogni avviso che dev'essere inviato alla Camera o al Consiglio, può essere:
  - (a) consegnato a mano direttamente ad un membro del Consiglio; o
  - (b) inviato per posta all'indirizzo della sede; o

- (c) lasciato presso la sede della Camera; o
- (d) nel caso in cui, in determinate circostanze, il Consiglio lo consideri appropriato:
  - (i) inviato per e-mail all'indirizzo della Camera o del Segretario Generale; o
  - (ii) inviato via fax al numero della Camera.

## **78. Custodia e verifica dei libri contabili e dei bilanci**

- (1) I soci possono, a richiesta, consultare gratuitamente:
  - (a) il registro dei soci;
  - (b) i verbali delle assemblee;
  - (c) fatto salvo il comma (2) del presente articolo, i rendiconti finanziari, i libri contabili, i titoli e ogni altro documento rilevante della Camera, inclusi i verbali delle riunioni del Consiglio.

### **Nota**

Vedere la nota a corredo dell'art.18 per i dettagli riguardanti l'accesso al libro dei soci.

- (2) Il Consiglio può decidere di non permettere ad un socio di consultare i libri contabili della Camera che riguardino questioni confidenziali, personali, di assunzione, commerciali o legali, nel caso in cui questo possa risultare pregiudizievole per gli interessi della Camera.
- (3) Su richiesta di un socio o di un soggetto candidato a diventare socio della Camera, il Consiglio deve produrre gratuitamente delle copie del presente Statuto.
- (4) Fatto salva la disposizione del comma (2), ciascun socio può richiedere una copia di qualunque altro documento della Camera menzionato nel presente articolo; in questo caso la Camera può richiedere il pagamento di una ragionevole commissione.
- (5) Ai fini del presente articolo:

l'espressione Documenti rilevanti si riferisce ai rapporti e ad altri documenti compilati, registrati o archiviati in qualunque forma e riguardanti il riconoscimento e la gestione della Camera; nello specifico l'espressione comprende:

  - (a) archivi delle adesioni alla Camera;
  - (b) bilanci;
  - (c) libri contabili;
  - (d) rendiconti e documenti riguardanti transazioni, affari, contratti o beni della Camera.

## **79. Liquidazione e scioglimento**

- (1) La Camera può essere messa in liquidazione su base volontaria per mezzo di una delibera straordinaria.
- (2) Nel caso in cui la Camera sia messa in liquidazione o sia sciolta, gli utili e il patrimonio non devono essere distribuiti ad alcun socio o ex socio.
- (3) Fatti salvi la legge e ogni ordine del Tribunale emesso in esecuzione della stessa, gli utili e il patrimonio devono essere devoluti in favore di un'associazione no-profit soggetta alla legge Australiana; tale associazione deve avere finalità simili a quelle della Camera e non dev'essere gestita per generare profitto o reddito a favore dei propri soci.
- (4) L'organismo in favore del quale si devono devolvere gli utili e il patrimonio dev'essere determinato nei seguenti termini:

- (a) in conformità ad una delibera straordinaria della Camera; o
- (b) in assenza di una tale delibera straordinaria:
  - (i) Deve trattarsi di un'omologa Camera di Commercio Italiana in Australia, se esistente in quel momento e se associata alla Camera prima della messa in liquidazione di quest'ultima; o
  - (ii) Nel caso in cui non esista un'omologa Camera di Commercio Italiana in Australia, si può seguire l'indicazione del Consolato Generale d'Italia di Melbourne, in accordo con altro soggetto, ufficio o associazione che il Console Generale ritenga opportuno consultare.

## **80. Modifica dello Statuto**

La modifica del presente Statuto può avvenire solo per mezzo di una delibera straordinaria dell'assemblea generale della Camera ed è soggetta all'approvazione del Governo Italiano, attraverso l'Ambasciata Italiana in Australia.

### **Nota**

Una modifica al presente Statuto non è efficace salvo che, o fino a quando, non sia approvata dall'ufficio del registro. Se la Costituzione (fatta eccezione per gli artt. 1, 2 o 3) è modificata, si considera che l'associazione abbia adottato il proprio Statuto e non un modello standard.

=====